



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Roma, 20 LUG. 2005

Prot. ³⁵⁸⁸ /05/1.1.8/C.U.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la protezione Civile
ROMA

Al Ministero delle Infrastrutture e trasporti
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia
ROMA

Al Ministero dell'Interno
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
ROMA

e.p.c Al Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome
c/o CINSEDO
ROMA

Ai Presidenti delle
Regioni e delle province Autonome
LORO SEDI

Al Presidente della Regione Campania
Coordinatore per materia
NAPOLI

Al Presidente della Regione Umbria
Coordinatore per materia
PERUGIA

Al Presidente dell'ANCI
ROMA

Al Presidente dell'UPI
ROMA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente dell'UNCEM

OGGETTO: Norme tecniche per le costruzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legge 28 maggio 2004, n.136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n.186.

Nel corso della riunione tecnica tenutasi in data 19 luglio 2005, per l'esame del provvedimento indicato in oggetto, ai fini dell'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata, le Regioni hanno formulato alcune eccezioni preliminari, ritenendo necessario apportare alcune modifiche alle norme legislative relative all'efficacia e all'operatività della classificazione sismica e delle relative norme tecniche contenute nel decreto ministeriale in esame.

A tale scopo hanno reso noto che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di consentire "la certezza del quadro giuridico di riferimento" ha formulato, con una nota che si allega in copia, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una richiesta formale di provvedere al prolungamento del periodo transitorio previsto dall'ordinanza n.3274/2003- poi esteso dall'ordinanza n.3431/2005 all'8 agosto 2005-, al fine di farlo coincidere con l'entrata in vigore delle norme tecniche in esame. Le Regioni hanno pertanto chiesto l'inserimento di alcune modifiche all'emendamento presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, introduttivo dell'art.7 bis., all'interno dell'AS 3523, (DDL di conversione del D:L: 30 giugno 2005, n.115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione"). Le Regioni hanno precisato che l'accoglimento delle richieste è pregiudiziale all'espressione dell'intesa e consente di rinviare il confronto sulla normativa tecnica ad una successiva intesa, al termine della fase transitoria di applicazione del decreto ministeriale. A tal fine, per l'avvio dell'esame sulla normativa tecnica, le Regioni hanno elaborato un documento specifico, che si riservano di consegnare successivamente.

Gli emendamenti richiesti sono i seguenti:

Art.7bis

Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni

1. Dopo il comma 2 dell'art.5 della legge 27 luglio 2004, n.186, è inserito il seguente comma:
" 2 bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n.64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.264, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione. Il periodo di cui all'art.2, co. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

2-ter In via transitoria, dall'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1 e fino alla deliberazione delle Regioni di determinazione della classificazione sismica dei comuni, ai sensi dell'art.94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, trova applicazione la classificazione sismica dei Comuni, stabilita dal punto 3 dell'All.1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003. L'art.104 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 non trova applicazione nelle zone sismiche di nuova classificazione nei casi di nuove costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1, purché le costruzioni siano ultimate entro i successivi 18 mesi.

2-quater. Nel periodo di 18 mesi previsto dal comma 2 bis, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Commissione di monitoraggio della presente normativa, con la partecipazione paritetica anche dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e ordini professionali interessati. Entro la scadenza del termine previsto dal comma 2 bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la protezione civile, provvede, previa intesa con la Conferenza Unificata, alla verifica della presente normativa a agli adeguamenti che si rendessero necessari".

L'ANCI, nell'aderire alle richieste delle Regioni, ha rilevato la necessità di assicurare in ogni caso la proroga dell'ordinanza n.3274/2003, nella prospettiva dell'approvazione del decreto ministeriale in esame.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno hanno ritenuto accoglibili gli emendamenti proposti.

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato-Regioni
Dott. Riccardo Carpino

Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Cons. Vincenzo Roselli



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
IL PRESIDENTE

Prot. n. 2647/A3PC

Roma, 18 luglio 2005

Illustre On.
Gianni Letta
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri

ROMA

Gentile Sottosegretario,

con riferimento alle problematiche legate alla normativa tecnica per le costruzioni nelle zone sismiche l'O.P.C.M.3431/2005 ha posticipato all'8 agosto 2005 il termine del regime transitorio di cui all'art.2, comma 2, terzo capoverso, dell'O.P.C.M.3274/2003.

Tale proroga se in parte costituisce risposta alla sollecitazione già formulata dalle Regioni con nota del 21 aprile 2005, tuttavia risulta essere troppo contenuta nei tempi e necessita di un urgente e congruo prolungamento.

Risulta infatti prossimo l'esame tecnico, in sede di Conferenza Unificata, della proposta di Norme tecniche per le costruzioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sulle costruzioni, elaborata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Tale proposta potrebbe essere l'occasione per addivenire ad un riordino concordato tra tutti i livelli di Governo della normativa in settore, in attuazione del Dlgs.112/98, così come più volte auspicato dalle Regioni.

Alla luce delle sopraesposte motivazioni La pregherei, quindi, di intraprendere ogni iniziativa utile affinché la richiesta di prolungamento del periodo transitorio previsto dall'Ordinanza n.3274/2003 trovi accoglimento, anche al fine di garantire agli operatori del settore ed ai cittadini la certezza del quadro giuridico di riferimento.

Nel ringraziarLa anticipatamente Le invio i più cordiali saluti.

Vasco Errani